

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 2153-A)

RELAZIONE DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

(RELATORE ALIVERTI)

Comunicata alla Presidenza il 3 marzo 1987

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, recante interventi urgenti in materia di distribuzione commerciale ed ulteriori modifiche alla legge 10 ottobre 1975, n. 517, sulla disciplina del credito agevolato al commercio

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

di concerto col Ministro del Tesoro

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GENNAIO 1987

ONOREVOLI SENATORI. — L'evoluzione in atto nel settore distributivo, caratterizzato da una sempre più consapevole istanza degli operatori di ammodernare le proprie strutture e di adeguare l'offerta alle mutate esigenze dei consumatori, esige dal legislatore pronti interventi idonei ad assecondare e, soprattutto, a guidare con giudizio questo processo di innovazione del commercio, al quale tutte le forze sociali e l'intera collettività guardano con estremo interesse.

Il Comitato appositamente costituitosi all'interno della Commissione industria ha praticamente portato a termine i suoi lavori sul testo unificato delle proposte di legge di riforma organica dell'intera legislazione commerciale, che dovrà ora passare all'esame della Commissione nella sua interezza, per poter poi proseguire il suo *iter* parlamentare in Aula e successivamente alla Camera dei deputati. I tempi necessariamente non brevi per l'approvazione definitiva della nuova legge organica, data anche la complessità del provvedimento, e la scadenza, il 31 dicembre scorso, della validità della legge n. 887 del 1982, nota come «legge Marcora», hanno giustamente indotto il Governo ad emanare il decreto-legge n. 9, e a rinnovare con questo le disposizioni scadute, sia pur con qualche modifica, fino all'entrata in vigore della nuova legislazione di settore. La «legge Marcora», con le sue norme di favore per gli ampliamenti, trasferimenti ed accorpamenti di esercizi, ha senza dubbio contribuito in misura notevole ad una più elastica mobilità delle imprese operanti sul mercato e ha dato una spinta decisiva al processo di innovazione dell'intero settore commerciale.

Questa, del resto, è anche la linea su cui muove il progetto di riforma, ed è, quindi, quanto mai opportuno non apporre soluzione di continuità ad una simile filosofia normativa. In quest'ottica la Commissione industria

ha approvato alcuni emendamenti al testo originario del decreto-legge che, lungi dall'allontanare la riforma, costituiscono un ponte necessario verso la stessa e vogliono dare una risposta adeguata alle più urgenti esigenze del comparto.

Si tratta, in particolare, dell'elevazione da 400 a 600 metri quadrati del limite di superficie entro il quale il comune non può negare l'autorizzazione all'apertura di un nuovo esercizio nel quale sia concentrata l'attività di almeno due negozi preesistenti, e dell'istituzione di un «Fondo nazionale di promozione e sviluppo del commercio» per l'erogazione di contributi in conto capitale alle imprese commerciali, singole o associate, per la realizzazione di programmi di assistenza tecnica e di aggiornamento professionale.

Quest'ultima norma riveste particolare importanza poichè consente anche al commercio di utilizzare i fondi stanziati dalla legge 22 dicembre 1986, n. 910 (legge finanziaria 1987) per interventi di sostegno e di riforma dell'artigianato e del commercio.

L'avvio di una reale politica di assistenza tecnica alle imprese e la revisione della legge n. 517 del 1975 sul credito agevolato al commercio rappresentano indubbiamente i presupposti indispensabili se si vuole accelerare e portare a compimento il processo di crescita qualitativa e strutturale del comparto mercantile.

A proposito della legge n. 517, vanno accolte con particolare favore le novità introdotte dal decreto-legge in esame, che semplificano le procedure ed elevano i limiti di finanziamento, ma va anche evidenziata la necessità di estendere il campo di applicazione della legge ad alcuni soggetti, quali ad esempio gli ausiliari del commercio o le imprese esercenti servizi di informatica o di acquisizione ed elaborazione dati per conto terzi, che sono chiamati a svolgere un ruolo non certo se-

condario a sostegno dell'ammodernamento delle singole imprese e dell'intero settore commerciale nella sua globalità.

La norma sulla promozione e lo sviluppo rinvia ad un successivo decreto del Ministro dell'industria la determinazione dei criteri e delle procedure con cui il Fondo nazionale di promozione e sviluppo erogherà i suoi contributi.

Si è voluto, in tal modo, utilizzare uno strumento regolamentare più agile ed elastico, che sarà, quindi, più agevole adeguare alla più ampia ed organica normativa sul credito e sull'assistenza tecnica che sarà introdotta con la legge di riforma.

Passando brevemente all'esame degli altri emendamenti approvati dalla Commissione, permane una certa perplessità circa il ripristino del «blocco» del rilascio delle autorizzazioni per l'apertura di nuovi esercizi di vendita di generi di largo e generale consumo nei comuni con oltre 5.000 abitanti sprovvisti di piano (si tratta di 8.090 comuni, di cui 2.204 con più di 5.000 abitanti).

Si tratta, infatti, di un limite all'attività economica privata che va ormai avanti dal 1982. È doveroso, quindi, sforzarsi di individuare altri strumenti atti a stimolare i comuni a redigere i piani commerciali o, quanto meno, a fornire alle Commissioni per il commercio precisi criteri con i quali esaminare le domande di autorizzazione.

Quanto agli orari, si è ritenuto preferibile limitare alle ore 21 la facoltà dei singoli operatori di protrarre l'apertura serale, mentre motivi essenzialmente tecnici hanno suggerito una diversa formulazione della norma che consente al sindaco di disporre deroghe per gli orari di apertura dei negozi specializzati nella vendita di determinati prodotti.

Particolare importanza rivestono per le diverse categorie interessate le disposizioni introdotte dalla Commissione dirette ad eliminare i vincoli posti dalla legge n. 398 del 1976 alla cessione dell'azienda ambulante, a semplificare l'iscrizione al registro degli esercenti il commercio (R.E.C.) per le imprese turistiche, che si vedono anche rappresentate in seno alla Commissione per la tenuta del registro, e ad esonerare i pubblici esercizi e laboratori annessi a locali di vendita o di somministrazione dall'obbligo di tenere il registro di carico e scarico delle sostanze zuccherine utilizzate.

Desidero, infine, richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi senatori sulle gravi difficoltà che l'assenza di ogni raccordo tra programmazione urbanistica e quella commerciale ha comportato per un più agile processo di ammodernamento del comparto mercantile.

Si tratta, indubbiamente, di una problematica molto vasta, che potrà trovare completa soluzione solo in sede di riforma organica della legislazione commerciale.

Ritengo, tuttavia, che sarebbe quanto mai opportuno recepire già oggi alcuni principi basilari, quali, ad esempio, la priorità del piano commerciale su quello urbanistico, l'obbligo per quest'ultimo di modificare i propri strumenti qualora gli stessi siano incompatibili con l'insediamento in aree o fabbricati esistenti di esercizi o centri commerciali al dettaglio per i quali sia stato rilasciato il relativo titolo autorizzatorio.

Per le suddette ragioni, concludo raccomandando al Senato la conversione del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, con gli emendamenti proposti dalla Commissione.

ALIVERTI, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore GARIBALDI)

11 febbraio 1987

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole, raccomandando, peraltro, alla Commissione di merito di compiere un particolare approfondimento sull'articolo 1, commi 2 e 3 del decreto-legge, alla luce delle competenze riconosciute alle Regioni in materia di distribuzione commerciale.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore FABIANI)

4 febbraio 1987

La Commissione, esaminato il decreto-legge, per quanto di propria competenza non si oppone al suo corso ulteriore preso atto delle assicurazioni fornite dal rappresentante del Tesoro in base alle quali dalla normativa d'urgenza in esame non deriverebbero innovazioni nei meccanismi normativi in atto tali da implicare oneri nuovi o maggiori a carico del bilancio dello Stato.

EMENDAMENTI PROPOSTI DALLA COMMISSIONE

AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Art. 1.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. L'articolo 8 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, come modificato dall'articolo 5 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, e dall'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45, è sostituito dal seguente:

“Art. 8. — 1. Limitatamente ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sprovvisti del piano di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita il consiglio comunale stabilisce ai sensi degli articoli 11 e seguenti della legge 11 giugno 1971, n. 426, i criteri ai quali la commissione comunale per il commercio prevista da tale legge deve attenersi nell'esaminare le domande di autorizzazione ai sensi dell'articolo 43, secondo comma, della legge stessa. I criteri sono validi fino all'approvazione del piano. La mancata indicazione dei criteri suddetti comporta la sospensione del rilascio delle autorizzazioni relative all'apertura di esercizi di vendita al dettaglio di generi di largo e generale consumo.

2. A modificazione di quanto disposto dall'articolo 24, secondo comma, della legge 11 giugno 1971, n. 426, non può essere negata l'autorizzazione amministrativa all'ampliamento della superficie di vendita fino a 200 metri quadrati e al trasferimento nell'ambito del territorio comunale degli esercizi con superficie di vendita non superiore a 200 metri quadrati. In entrambi i casi l'attività deve essere stata esercitata da almeno tre anni. Deve altresì essere rilasciata l'autorizzazione qualora in un nuovo esercizio con superficie di vendita non superiore a 600

metri quadrati si intenda concentrare l'attività di almeno due esercizi dello stesso settore merceologico e operanti nello stesso comune da non meno di tre anni. Il rilascio della nuova autorizzazione comporta la revoca di quelle relative agli esercizi preesistenti.

3. Qualora gli ampliamenti o i trasferimenti di cui al comma 2 richiedano trasformazioni urbanistiche ed edilizie ai sensi degli articoli 1 e seguenti della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni, per il rilascio delle prescritte autorizzazioni o concessioni si applicano le disposizioni stabilite per l'edilizia residenziale dall'articolo 8 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94.

4. Fermo rimanendo quanto disposto dalla legge 28 luglio 1971, n. 558, a modificazione dell'articolo 1, secondo comma, lettera *b*), della legge medesima, i sindaci, in conformità ai criteri stabiliti dalle Regioni ai sensi dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, fissano i limiti giornalieri degli orari di vendita al dettaglio, anche differenziati per settori merceologici, indicando l'ora di apertura antimeridiana non oltre le ore 9 e l'ora di chiusura serale non oltre le ore 20 o, nel periodo dell'anno nel quale è in vigore l'ora legale, non oltre le ore 21. Nel rispetto dei limiti così fissati l'operatore commerciale può scegliere l'orario di apertura e di chiusura con facoltà, inoltre, di posticipare, sempre rispetto ai predetti limiti, di un'ora l'apertura antimeridiana e corrispondentemente la chiusura serale, che comunque non può avvenire oltre le ore 21.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 6, secondo comma, della legge 28 luglio 1971, n. 558, sono estese agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo e mobili.

6. Sono fatte salve le potestà legislative e le funzioni amministrative attribuite in materia alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

7. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, come modificato dalla legge di conversione 6 febbraio 1987, n. 15".

2. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 1987 e si applicano fino alla data di entrata in vigore della riforma della legislazione sul commercio».

Art. 3.

Al comma 7, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato indica con proprio provvedimento, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le caratteristiche dei centri commerciali all'ingrosso e di quelli al dettaglio».

Dopo l'articolo 3, inserire i seguenti:

«Art. ...

1. Il quinto comma dell'articolo 4 della legge 19 maggio 1976, n. 398, è sostituito dal seguente:

“Il trasferimento della titolarità dell'azienda dei commercianti ambulanti, per atto tra vivi, a favore di terzi comporta il trasferimento dell'autorizzazione, sempre che sia provata l'effettiva cessione dell'azienda e il subentrante sia iscritto nella sezione speciale del registro”».

«Art. ...

1. Al quarto comma dell'articolo 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) aver assolto agli obblighi scolastici riferiti al periodo di frequenza del richiedente”».

«Art. ...

1. Al quarto comma dell'articolo 4 della legge 11 giugno 1971, n. 426, alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: “nonchè di un rappresentante delle imprese turistiche previste dall'articolo 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217”».

«Art. ...

1. Il comma 7 dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, come modificato dall'articolo 9 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, è sostituito dal seguente:

“7. A tutti gli utilizzatori di sostanze zuccherine, ad eccezione di quelli che somministrano al pubblico o che producano alimenti in laboratori annessi a esercizi di vendita o somministrazione e di quelli in possesso del registro di carico e scarico delle materie prime, vidimato dall'ufficio per la repressione delle frodi o del registro modello H-18 vidimato dall'UTIF, è fatto obbligo di tenere un registro di carico e scarico con le stesse modalità previste dal comma 5 e annotarvi giornalmente per prodotti omogenei i quantitativi delle sostanze zuccherine impiegate”».

«Art. ...

1. Per le violazioni dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, come modificato dall'articolo 9 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, non si applicano le sanzioni previste dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1965, relativamente ai fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, recante interventi urgenti in materia di distribuzione commerciale ed ulteriori modifiche alla legge 10 ottobre 1975, n. 517, sulla disciplina del credito agevolato al commercio.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 1987.

Interventi urgenti in materia di distribuzione commerciale ed ulteriori modifiche alla legge 10 ottobre 1975, n. 517, sulla disciplina del credito agevolato al commercio

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni in materia di distribuzione commerciale, nonché di modificare la vigente disciplina del credito agevolato per il commercio;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 gennaio 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

1. L'articolo 8 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, come modificato dall'articolo 5 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, e dall'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45, è sostituito dal seguente:

«Art. 8. — 1. Limitatamente ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sprovvisti del piano di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita di cui agli articoli 11 e seguenti della legge 11 giugno 1971, n. 426, il consiglio comunale, entro il 30 aprile 1987, stabilisce con apposita delibera i criteri ai quali la commissione comunale per il commercio prevista da tale legge deve attenersi nell'esaminare le domande di autorizzazione ai sensi dell'articolo 43, secondo comma, della legge stessa.

I criteri sono validi fino all'approvazione del piano. La mancata indicazione dei criteri suddetti entro il termine stabilito comporta la sospensione del rilascio delle autorizzazioni.

2. A modificazione di quanto disposto dall'articolo 24, secondo comma, secondo periodo, della legge 11 giugno 1971, n. 426, non può essere negata l'autorizzazione amministrativa all'ampliamento della superficie di vendita fino a 200 metri quadrati ed al trasferimento nell'ambito del territorio comunale degli esercizi con superficie di vendita non superiore a 200 metri quadrati. In entrambi i casi l'attività deve essere stata esercitata da almeno tre anni. Deve altresì essere rilasciata l'autorizzazione qualora in un nuovo esercizio con superficie di vendita non superiore a 400 metri quadrati si intenda concentrare l'attività di almeno due esercizi dello stesso settore merceologico e operanti nello stesso comune da non meno di tre anni. Il rilascio della nuova autorizzazione comporta la revoca di quelle relative agli esercizi preesistenti.

3. Qualora gli ampliamenti o i trasferimenti di cui al comma 2 richiedano trasformazioni urbanistiche ed edilizie ai sensi degli articoli 1 e seguenti della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni, per il rilascio delle prescritte autorizzazioni o concessioni si applicano le disposizioni stabilite per l'edilizia residenziale dall'articolo 8 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94.

4. Fermo rimanendo quanto disposto dalla legge 28 luglio 1971, n. 558, a modificazione dell'articolo 1, secondo comma, lettera *b*), della legge medesima, i sindaci, in conformità ai criteri stabiliti dalle regioni ai sensi dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, fissano i limiti giornalieri degli orari di vendita al dettaglio, anche differenziati per settori merceologici, indicando l'ora di apertura antimeridiana non oltre le ore 9 e l'ora di chiusura serale non oltre le ore 20 o, nel periodo dell'anno nel quale è in vigore l'ora legale, non oltre le ore 21. Nel rispetto dei limiti così fissati l'operatore commerciale può scegliere l'orario di apertura e di chiusura, con facoltà, inoltre, di posticipare, sempre rispetto ai predetti limiti, di una o due ore l'apertura antimeridiana e corrispondentemente la chiusura serale, che comunque non può avvenire oltre le ore 22.

5. Gli esercizi specializzati nella vendita di prodotti di gastronomia, dolciari, bevande, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, mobili, possono essere esclusi dal sindaco dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 28 luglio 1971, n. 558, come modificato dal comma 4.

6. Sono fatte salve le potestà legislative e le funzioni amministrative attribuite in materia alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano.

7. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832».

2. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 1987 e si applicano fino alla data di entrata in vigore della riforma della legislazione sul commercio.

Articolo 2.

1. Sono da intendersi assoggettati alle disposizioni della legge 20 luglio 1985, n. 400, la vendita o il noleggio di videocassette riprodottrici opere cinematografiche e non contrassegnate dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, e del relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369.

2. Le sanzioni previste dalla legge 20 luglio 1985, n. 400, si applicano a chiunque venda musicassette non contrassegnate dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) ai sensi delle disposizioni sul diritto di autore e su altri diritti connessi al suo esercizio richiamate al comma 1.

Articolo 3.

1. Il periodo di utilizzo di cui all'articolo 3, quinto comma, della legge 10 ottobre 1975, n. 517, modificato dall'articolo 34, sesto comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146, è elevato ad anni tre, anche per le iniziative i cui programmi non risultano ancora realizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Per le operazioni approvate dal Comitato di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, è da applicare il tasso agevolato:

a) con il pagamento della prima rata in scadenza in data successiva alla predetta approvazione, per i contratti stipulati anteriormente a tale data, qualora il contratto non contenga già tale applicazione sin dall'inizio dell'operazione di mutuo;

b) sin dall'inizio dei rimborsi per preammortamento e ammortamento, per i contratti stipulati successivamente alla data di approvazione delle corrispondenti operazioni da parte del citato Comitato.

3. Con onere a carico delle disponibilità del fondo previsto dal citato articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, agli istituti di credito che compiono le operazioni di cui al comma 2 è riconosciuta la corresponsione di interessi composti, calcolati al tasso annuo del cinque per cento, sui contributi dello Stato relativamente al periodo che ha inizio con la decorrenza del diritto a detti contributi e termine alla scadenza della rata che precede la prima richiesta documentata di corresponsione dei contributi stessi da parte dei medesimi istituti di credito.

4. Il settimo comma dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«La durata dei finanziamenti non può essere superiore ad anni 10, ad eccezione delle operazioni riguardanti i mercati agro-alimentari ed i centri commerciali, se poste in essere da società promotrici, da realizzare nel Mezzogiorno, per le quali tale durata è di anni 15».

5. I limiti di finanziamento previsti dall'articolo 3, nono e decimo comma, della legge 10 ottobre 1975, n. 517, già aumentati dall'articolo 3, terzo comma, del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1981, n. 544, e dall'articolo 9, secondo

comma, del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, sono elevati a lire 4 miliardi per i soggetti beneficiari di cui all'articolo 1, numeri 1) e 2), della citata legge n. 517 del 1975, e a lire 2 miliardi per gli altri soggetti; limitatamente alle domande presentate agli istituti di credito successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono esclusi dalla concessione del contributo sugli interessi i finanziamenti di importo inferiore a 60 milioni di lire.

6. È raddoppiato il limite di finanziamento previsto dal terzo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887.

7. Per i centri commerciali al dettaglio il limite di finanziamento agevolato per le società promotrici è fissato in lire 20 miliardi.

8. A valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 10 ottobre 1975, n. 517, è autorizzata, per gli anni 1987 e 1988, la concessione di contributi in conto capitale nella misura del 40 per cento del costo al netto dell'IVA per l'acquisto da parte dei soggetti di cui all'articolo 1 della predetta legge n. 517 del 1975 di strumenti per pesare nuovi e muniti del bollo di verifica prima. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono stabiliti i criteri, le procedure e i tempi per la concessione, la liquidazione e la verifica relative alle predette operazioni.

Articolo 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1987.

COSSIGA

CRAZI — ZANONE — GORIA — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: ROGNONI